

Colombo. Avevo proposto l'emendamento all'articolo 8 e anche un emendamento all'articolo 16 per due scopi. Prima di tutto perchè mi pareva ingiusto non tenere, se non interamente, almeno in parte, conto dei diritti acquisiti degli impiegati in servizio. In secondo luogo, con l'emendamento all'articolo 8, proponevo, implicitamente, l'abolizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 8 del disegno di legge della Commissione, il quale abroga i privilegi stati concessi finora ai militari per la liquidazione della loro pensione.

La proposta che ha fatto testè la Commissione, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze nel suo discorso dell'altro ieri, accettando un emendamento dell'onorevole Mocenni, sodisfa completamente il secondo degli scopi per i quali avevo presentato il mio emendamento: poichè abolire l'ultimo capoverso dell'articolo equivale, presso a poco, almeno per ciò che tocca gli ufficiali più colpiti, che sono i capitani, alla modificazione proposta ora dalla Commissione.

Quindi cessa già, in parte, il motivo che mi indusse a proporre quello emendamento.

Ma per quanto sia disposto a rinunciare e a questo emendamento ed a quello proposto all'articolo 16, per la opposizione che trovo nel relatore della Commissione, non posso a meno di spiegare le ragioni che dimostrano la equità del mio emendamento. E nel medesimo tempo debbo rettificare una inesattezza di dizione che ha indotto l'onorevole Roux a ritenere una cosa diversa da quella che io aveva immaginata.

Non credo che si possa, con un disegno di legge, come il presente, passar sopra interamente ai diritti acquisiti dagli impiegati in servizio. So che, giuridicamente, non si potrà, forse, sostenere che questi diritti acquisiti esistano per tutti gli impiegati in servizio. Posso, però, dire, prescindendo dalla questione giuridica, che, in via di equità, ai diritti acquisiti si deve avere un giusto riguardo. Tantochè la onorevole Commissione stessa ha voluto modificare profondamente l'antico articolo 18 del progetto del ministro delle finanze e surrogarlo col nuovo articolo 16 che tiene larghissimo conto di questi diritti. Ma tralascio questo punto, osservando però, che tutte le leggi precedenti sulle pensioni hanno tenuto grandissimo conto di quei di-

ritti ed in pochissimi casi soltanto li hanno messi in disparte. Per citare solamente il caso principale dirò che, nella legge del 1864, la legge fondamentale delle pensioni, dall'articolo 38 al 42 sono garantiti tutti i diritti acquisiti salvo quello del limite massimo delle pensioni, stabilito da quella legge a 8,000 lire ed esteso a tutti i casi precedenti. Ma tutti gli altri casi sono espressamente garantiti. Nelle legge 25 gennaio 1885 per le pensioni militari per l'esercito e per l'armata, e così pure nel testo unico del 22 aprile 1888, è lasciata facoltà di opzione pei militari in servizio e in posizione ausiliaria, che abbiano 20 e più anni di servizio, fra la legge del 1885 e le precedenti del 1865 e del 1852; e la stessa legge del 1865 lasciava ai militari in servizio la facoltà di valersi delle disposizioni preesistenti. Anzi, nella legge del 1885, le pensioni s'intendono doversi liquidare, per gli ufficiali in servizio ed in posizione ausiliaria, sugli stipendi stabiliti dalla legge del 1882, anche per quelli che prima non ne fruivano. Ciò dimostra quanto riguardo abbiano avuto le leggi precedenti ai diritti degli impiegati in attività di servizio.

E che non si possa a meno di tenerne conto lo prova, ripeto, la stessa Commissione, la quale, oltre l'aver migliorato assai l'antico articolo 18, nell'articolo 42, stabilisce appunto un riguardo di questo genere con la istituzione della Cassa di previdenza. Infatti l'ultimo capoverso di questo articolo dice:

« Le variazioni a queste tabelle (cioè alle tabelle per la liquidazione delle pensioni) non potranno mai produrre diminuzione di pensione per gli stipendi degli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza. »

Dunque pareva a me che si dovesse tener conto dei diritti acquisiti, se non nella totalità di essi, almeno, in larghissima misura, come hanno fatto le leggi precedenti e la stessa Commissione nella legge che stiamo discutendo.

Io ragionavo così: coloro che vanno a riposo in seguito a loro domanda possono sottostare alla legge del quinquennio, in sostituzione del triennio; intendevo poi d'includere in questi impiegati che vanno a riposo in seguito a loro domanda, anche quelli i quali, avendo raggiunto o i 40 anni di servizio, o i 25 anni di servizio coi 65 anni di età, fossero nella condizione di passare a riposo; poichè, in questo caso, l'invito a chiedere